

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - FRANCESCA VESSIA

Seduta del 27/07/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 15/03/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/06/2022, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio pro rata temporis, dell'importo di € 1.577,99 a titolo di spese di istruttoria ed oneri di distribuzione;
- il rimborso della commissione di estinzione anticipata, per € 134,17;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19;
- la restituzione delle quote "eventualmente" versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute;
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, in quanto riferite alla valutazione preliminare del merito creditizio del cliente;
- il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di rimborso degli oneri di distribuzione, poiché riferiti alla provvigione dell'intermediario del credito, integralmente

corrisposta a quest'ultimo (produce copia della fattura comprovante il pagamento della predetta provvigione);

- che lo schema tariffario adottato risulta coerente con la disciplina di cui all'art. 6-bis, comma 3, lett. b), del D.P.R. 180/50;
 - che la sentenza della CGUE del 09/02/2023 resa nella causa C-555/21 ha escluso che il diritto alla ripetizione dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento si estenda anche agli oneri up front; cita a supporto alcune pronunce della giurisprudenza di merito che hanno fatto applicazione dei principi espressi nella citata sentenza anche al di fuori dell'ambito applicativo del credito immobiliare ai consumatori;
 - la legittima applicazione della commissione di estinzione anticipata, in conformità a quanto disposto dall'art. 125-sexies del T.U.B.;
 - l'infondatezza della richiesta di rimborso delle rate versate in eccedenza, in quanto non supportata da alcuna prova. Ad ogni buon conto, precisa che le verifiche contabili espletate non hanno evidenziato somme a credito del ricorrente a tale titolo;
 - la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica.
- Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso poiché infondato.

DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della

Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura recurring delle spese per commissioni di gestione (terza voce nella tabella di seguito riportata), tenuto conto degli orientamenti condivisi dai Collegi, che considerano applicabile tale criterio in presenza del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia espressamente.

Hanno, per contro, natura up front le spese di istruttoria e gli oneri di distribuzione, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali (prima e seconda voce nella tabella).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	62
rate residue	58

TAN ▶	4,20%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione e lineare	48,33%
- in proporzione e alla quota	25,24%

n/c ▼		restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	In proporzione lineare	In proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 500,00	€ 241,67 ☐	€ 126,20 ☒	☐		€ 126,20
☐	oneri di distribuzione (up front)	€ 2.764,80	€ 1.336,32 ☐	€ 697,81 ☒	☐		€ 697,81
☐	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.559,17	€ 753,60 ☒	€ 393,52 ☐	☐	€ 753,60	€ 0,00
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0,00
☐	...		€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 824
interessi legali	si ☐

Quanto poi alla richiesta di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", il ricorrente non ha allegato agli atti alcuna documentazione a supporto della pretesa. Per converso,

l'intermediario in sede di controdeduzioni rileva che "le verifiche contabili espletate [...] non hanno evidenziato somme a credito della ricorrente a tale titolo". Tale affermazione non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale, avendo regolarmente ricevuto le controdeduzioni, non ha formulato repliche.

Pertanto, tale richiesta non può essere accolta perché non dimostrata dal ricorrente.

Infine, quanto alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 824,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI